

Su quest'ultimo punto deve essere valutato positivamente il raddoppio dei termini di prescrizione, a partire dal 7 settembre 2010, per il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernente le attività organizzate per il traffico di rifiuti, a seguito del suo inserimento nell'articolo 53 bis del codice di procedura penale, che ha attribuito la competenza per tale reato alla procura distrettuale antimafia, ai sensi dell'articolo 11, legge 3 agosto 2010 n. 136.

### **Le inchieste giudiziarie più significative**

#### ***1) La vicenda Fior***

Nel contesto di una situazione ambientale opaca e melmosa nella gestione dei rifiuti, come sopra rappresentata, si inserisce - a pieno titolo - la vicenda dell'ingegnere Fior Fabio, ampiamente trattata nei capitoli sulla Regione Veneto (capitolo primo, paragrafi 8), 9) e 10) e sulla Provincia di Padova (capitolo terzo, paragrafi 4) e 10), che illustrano ampiamente la vicenda, con alcune considerazioni conclusive.

In questa sede, non si possono che ribadire le sopra riportate conclusioni.

Invero, il Fior, nel corso della sua lunga carriera ai vertici dell'amministrazione regionale - dapprima, quale dirigente generale della Direzione Tutela Ambiente, Vice presidente della Commissione Tecnica Regionale per l'Ambiente (CTRA) a partire dal 5 luglio 2002 e fino al 23 agosto 2010, nonché Vice presidente della Commissione VIA (luglio 2002/marzo 2005), poi, dirigente del Settore energia, dal 28 settembre 2010, quindi, dal 1° aprile 2014, dirigente del Settore progetto integrato Fusina della Sezione Progetto Venezia e, infine, dal 15 luglio 2014, dirigente del Settore Patto dei sindaci e PAES Sezione Energia, sino alla data del suo arresto, avvenuto nel mese di ottobre 2014 - ha accumulato una serie ininterrotta di abusi d'ufficio e di falsi, fino alla costituzione di un'associazione per delinquere, che traeva alimento proprio dai ruoli dirigenziali ricoperti.

Il Fior ha potuto, per tanti lunghi anni, consumare i reati contestati e ritenuti nella sentenza del gup presso il Tribunale di Venezia n. 1251 del 21 ottobre 2015, grazie alle coperture politiche e amministrative di cui godeva, considerato che tra i coimputati nel procedimento penale a suo carico vi sono gli ex assessori all'Ambiente Renato Chisso e Giancarlo Conta, nonché i funzionari regionali Zecchinelli Paolo che, all'epoca dei fatti, era il Segretario dell'assessore all'Ambiente della Regione Veneto, e Casarin Roberto che, all'epoca dei fatti, era il Segretario regionale all'Ambiente e al Territorio per la Regione Veneto.

E, tuttavia, come si è già rilevato, il trasferimento del Fior dal Settore Ambiente al Settore Energia degli uffici regionali non aveva intaccato minimamente i suoi "poteri", dentro e fuori

l'Amministrazione regionale, nelle attività di controllo degli impianti di trattamento dei rifiuti e delle discariche, tanto più alla luce del fatto che, a dispetto della grave sanzione disciplinare subita della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi, era stato chiamato a svolgere funzioni dirigenziali in altri settori importanti dell'amministrazione regionale.

Si tratta di dati di fatto acclarati.

Invero, il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'articolo 479 del codice penale, contestato al capo 5) della sentenza citata, in concorso con Zecchinelli Paolo, nella qualità di segretario dell'Assessore all'Ambiente, è stato consumato dal Fior in data 26 febbraio 2013, quando assessore all'Ambiente era Maurizio Conte e la Giunta regionale era presieduta da Luca Zaia.

Ciò significa che il Fior aveva libero accesso agli uffici dell'assessorato all'Ambiente, nonostante il suo allontanamento avvenuto circa tre anni prima.

D'altro canto, riesce difficile immaginare che lo Zecchinelli, nella sua qualità, si sarebbe prestato a rilasciare una dichiarazione ideologicamente falsa in favore del Fior, se non fosse stato consapevole del fatto che costui era ancora ben inserito nell'amministrazione della Regione Veneto.

Inoltre, il reato di associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale (capo 20), contestato al Fior, nella veste di promotore e capo, è stato da lui consumato a decorrere, proprio, dall'anno 2010 - quando aveva lasciato o stava per lasciare l'incarico di dirigente generale presso la Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto - e sino al mese di ottobre 2014, allorquando è stata eseguita nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare.

Ancora, il sistema ideato dal Fior per imporre la figura del "terzo controllore" sulla maggioranza degli impianti e delle discariche della regione Veneto, è stato realizzato tra il 2000 e fino alla data del suo arresto, posto che risulta acclarato, anche nella sentenza del Gup, che presso ben 35 impianti, come sopra riportati, suddivisi tra tutte le province del Veneto, tale figura faceva capo proprio al Fior e alle società di cui egli era socio occulto e, cioè, la SICEA srl, la Z.E.M. Italia srl, la NEC srl, successivamente, confluite tutte nella EOS Group srl.

Né in questa sede può essere sottaciuto il ruolo mantenuto dall'ingegnere Fabio Fior, anche dopo l'anno 2010, nella falsa forestazione della discarica di Sant'Urbano, dove un fiume di denaro pubblico regionale, pari a 5 milioni di euro, è indebitamente passato dalle casse dell'Amministrazione regionale nella piena disponibilità del Fior, tramite la società Green Project srl, di cui lo stesso era socio occulto.

Anche in quest'ultima vicenda - nella quale il Fior e i suoi sodali, nell'avviso di conclusione delle indagini, sono accusati del reato di peculato continuato - gli attuali vertici politici e amministrativi della Regione Veneto si sono mossi sicuramente in ritardo.

In particolare, non appare congrua l'affermazione dell'assessore all'ambiente, Maurizio Conte, secondo cui "quando siamo arrivati abbiamo sospeso tutti i rapporti con certe società (la Green Project srl)".

Al contrario, la regione Veneto ha proseguito i rapporti con la Green Project srl, anche dopo l'insediamento della nuova Giunta regionale - della quale il Conte faceva parte, nell'anzidetta qualità di assessore all'ambiente - avvenuto in data 10 aprile 2010, mentre il Fior, tramite la stessa società, dal canto suo, proseguiva indisturbato fino al 2012 nell'attività di prosciugamento dei fondi pubblici regionali, destinati alla forestazione della discarica di Sant'Urbano, mai avvenuta.

In conclusione, si deve affermare - senza tema di smentita - che il ruolo, gli incarichi di prestigio conferiti e il potere, anche di fatto, esercitato con la massima disinvoltura dall'ingegnere Fior Fabio, all'interno del settore ambiente della regione Veneto, fino alla data del suo arresto nel mese di ottobre 2014, non erano quelli di "un dipendente" qualunque, né la sua posizione era punto assimilabile a quella di "un altro dipendente nel comparto bolli auto", anche lui attinto da ordinanza di custodia cautelare, come ha affermato - in via esemplificativa - il presidente della regione Veneto, Luca Zaia.

Si tratta di un accostamento che, sia pure con le migliori intenzioni, finisce con il minimizzare l'effettiva rilevanza del ruolo del Fior e la conseguente gravità dei numerosi reati da lui consumati, nell'esercizio delle sue funzioni, nel corso dei tanti anni in cui il dirigente regionale del Settore Ambiente ha impunemente operato, senza controllo alcuno e con la connivenza di tanti, in danno soprattutto della Regione Veneto.

## **2) L'Autostrada Valdastico Sud**

Altra vicenda esaminata nella relazione concerne la realizzazione dell'Autostrada A31, cosiddetta Valdastico Sud.

Le indagini svolte dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia hanno posto in evidenza che nei sottofondi e rilevati dell'autostrada sono stati utilizzati materiali tossico nocivi in un contesto di diffusa illegalità e omertà, che vede coinvolte tutte le imprese fornitrici indagate, l'ARPA Veneto e la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa, la quale ha eseguito i relativi lavori tramite la società in *house* Serenissima Costruzioni spa.

Nella specie, com'è emerso dalle indagini svolte, è accaduto:

1) che il prezzo dei materiali utilizzati era bassissimo, dal momento che si trattava di rifiuti, ed è stato giudiziarmente acclarato nella misura di un quindicesimo del costo del loro trasporto, come emerge dagli atti del procedimento penale n. 4553/15 e n. 6078/11 r.g.n.r. mod. 21 DAA (doc. 450/2 e doc. 450/3);

2) che gli addetti al controllo dell'ARPA Veneto, allorché il materiale appariva "visivamente" non conforme, si limitavano a rimandarlo al mittente, come emerge dalla richiesta di archiviazione del P.M. nei confronti di alcuni indagati nel procedimento penale n. 10242/15 r.g.n.r. mod. 21 DDA (doc. 953/2), senza sporgere alcuna denuncia dell'accaduto alle autorità competenti e senza informare la stessa stazione appaltante, nonostante che l'ARPA fosse deputata, proprio, al controllo dei materiali utilizzati nei sottofondi e rilevati dell'autostrada, in forza di due precise e puntuali convenzioni, stipulate con la società Autostrada, rispettivamente, in data 29 marzo 2006 e in data 18 aprile 2013, con un onere a carico di quest'ultima di euro 1.570.000,00 (doc. 451/2).

La mancata denuncia da parte dell'ARPA Veneto, che - a tacere d'altro - ha violato gli obblighi di *audit* assunti, lascia molto perplessi, tanto più alla luce delle considerazioni del dottor Fabrizio Celenza, titolare di una di una delle tre inchieste, il quale nel corso della sua audizione, ha riferito di essersi posto il problema della responsabilità della stessa società Autostrada, in ordine all'utilizzo di tali rifiuti.

In tale quadro, anche le due convenzioni anzidette sembrano obbedire a una logica di controlli solo di forma, più che di sostanza, posto che ancora il dottor Celenza ha rimarcato che ci si muove all'interno di sistema fatto di affari, un vero e proprio *business*, che coinvolge non un soggetto determinato, bensì una pluralità di operatori economici, i quali agiscono spregiudicatamente in palese violazione di ogni regola, sicché l'opera pubblica diventa un'occasione per smaltire i rifiuti.

Del resto, Bruno Chiari e Gabriella Costantini, rispettivamente, direttore generale dell'Autostrada Brescia -Verona -Vicenza - Padova spa e responsabile dell'area costruzioni della società Autostrada, non hanno fornito risposta alcuna alla domanda sui criteri con cui sono stati contrattualmente determinati sia le caratteristiche e le qualità del materiale usato per i rilevati e i sottofondi dell'Autostrada A 31 - Valdastico, sia i costi di tale materiale, asserendo di non esserne a conoscenza, in quanto l'opera era stata realizzata tramite la Serenissima Costruzioni spa, che tuttavia è una società *in house*.

Addirittura, il Chiari ha minimizzato l'entità dell'esborso della somma di euro 1.570.000 in favore dell'ARPA, in forza delle citate convenzioni di *audit*, concluse con ARPA Veneto, sulle attività di monitoraggio ambientale connesse alla realizzazione della autostrada A31 Valdastico sud, tronco Vicenza-Rovigo, sostenendo che tale esborso rappresentava solo lo 0,1 per cento del costo dell'opera, del valore di 1.150 milioni di euro, quasi a voler significare che l'inutilità della spesa sostenuta dalla società Autostrada, alla luce dei risultati conseguiti, aveva inciso sul costo complessivo dell'opera in una percentuale insignificante. Si tratta all'evidenza di una considerazione assolutamente non pertinente, che si commenta da sé.

Comunque, le risposte fornite dai rappresentanti della società Autostrada appaiono ignorare del tutto che la qualità e le caratteristiche dei materiali (nella specie, rifiuti), utilizzati per i sottofondi e i rilevati autostradali, costituiscono un momento essenziale dell'opera realizzata, tanto più ove si consideri che tali rifiuti, a causa delle piogge, sono destinati, verosimilmente in arco di tempo più o meno lungo, a inquinare le falde acquifere sottostanti, mediante il rilascio di elementi pericolosi e, nei tempi brevi, sono in grado di determinare un processo di lisciviazione e conseguente rottura del manto autostradale.

A questo punto, non rimane che esprimere l'auspicio che la Valdastico Nord, l'autostrada di 53 km destinata a collegare Piovene Rocchette (Vicenza) a Besenello (Trento), venga realizzata con materiali (mps) diversi da quelli usati per la Valdastico Sud.

### **3) La Centrale termoelettrica Enel di Polesine Camerini (Porto Tolle)**

L'Enel ha gestito la Centrale termoelettrica di Polesine Camerini dal 1980 al 2009. Sulla gestione della centrale, oltre a numerose decisioni dei giudici di merito, è intervenuta Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16422, in data 11 gennaio 2011(doc. 756/3), ha confermato l'impianto accusatorio, quale delineato dal Tribunale di Rovigo, Sezione distaccata di Adria nella sentenza n. 192 del 2006 (doc. 812/3) e, sebbene con dichiarazione di prescrizione dei reati, ha riconosciuto la responsabilità penale, oltre che dei direttori di centrale, anche e soprattutto degli amministratori delegati dell'Enel spa, Tatò Francesco Luigi e Scaroni Paolo, rimettendo le parti davanti la Corte d'Appello di Venezia, in sede civile per la quantificazione dei danni provocati dal reato di danneggiamento aggravato consumato nel corso degli anni dagli imputati.

Sul punto osserva la Corte di Cassazione che *“la centrale di Porto Tolle non rispettò i vincoli ambientali posti dalla legge regionale del 1997, né procedette ad interventi di adeguamento nel periodo di “vacatio”, che seguì la perdita di efficacia di tale normativa, né, infine, si adeguò di fatto all'obbligo introdotto nel 1999 di adottare come combustibile il metano o altro prodotto a ridotto impatto ambientale, posto che i progetti di riconversione non ebbero seguito effettivo entro la scadenza fissata dalla legge. E', dunque, certo che non solo l'Enel rimase del tutto inadempiente alla prima normativa qui richiamata, ma adottò una politica di gestione degli impianti e di utilizzazione del carburante, che vanificò anche le diverse prescrizioni emanate nel 1999”*.

Viceversa, l'Enel mediante l'utilizzo dell'olio combustibile denso (OCD), nella misura di tre milioni di tonnellate all'anno, con elevato tenore di zolfo, accompagnato dalla mancanza di sistemi di abbattimento del biossido acido di zolfo (SO<sub>2</sub>), degli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e delle polveri sottili ha compromesso gravemente l'ambiente circostante in tutta l'area del Parco del Delta del Po, fino a comprendere molti comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna, nel raggio di 25 Km dalla stessa

centrale. In sostanza, l'Enel ha causato gli enormi danni ambientali, poi acclarati nella sentenza della Sezione civile della Corte d'Appello di Venezia n. 1625 del 2 aprile 2014, allo scopo di non sostenere i costi necessari alla riconversione della centrale termoelettrica.

Successivamente è intervenuta la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 175, pronunciata in data 31 marzo 2014 e depositata il successivo 22 settembre (doc. 697/2), che ha ritenuto gli ex amministratori delegati di Enel spa, Tatò Francesco Luigi (dal 23 settembre 1996 al 23 maggio 2002) e Scaroni Paolo (dal 24 maggio 2002 al mese di maggio 2005), responsabili del delitto di cui all'articolo 434, comma 1, codice penale (pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di disastro), contestato al capo B), in relazione all'inquinamento provocato dalle emissioni rilasciate in atmosfera, tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio degli anni Duemila, dalla centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle e li ha condannati alla pena di tre anni di reclusione, ciascuno e all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Ebbene, a fronte di sentenze di merito e di legittimità, che hanno acclarato l'esistenza di gravissimi danni all'ambiente, alle cose e alle persone di due regioni, il Veneto e l'Emilia Romagna, causati dalla Centrale Termoelettrica di Porto Tolle, l'Enel ha effettuato, a seguito delle intervenute transazioni, solo risarcimenti parziali di danni, in favore di enti territoriali e di singoli cittadini, in ogni caso, senza alcun formale riconoscimento di responsabilità, ma solo con "finalità di solidarietà sociale", con l'esclusione di ogni accordo transattivo con il Ministero dell'ambiente, che chiede danni per molte centinaia di milioni di euro, per la cui liquidazione l'Enel ha manifestato l'intenzione di percorrere fino in fondo le vie giudiziarie.

Infine, come si è illustrato nella relazione, l'Enel ha omesso di procedere alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area del Delta del Po.

Quanto, al futuro del sito della Centrale termoelettrica di Polesine Camerini, come ha dichiarato l'amministratore delegato di Enel Produzione, Giuseppe Molina, la società, a distanza circa sette anni dalla chiusura della centrale termoelettrica, aveva eseguito la bonifica e la demolizione di un solo serbatoio di olio combustibile denso (ODC) dei nove che insistono sul sito, mentre per la bonifica degli altri otto serbatoi, alla data della sua audizione (14.12.2015), erano in corso le gare di appalto.

Sulle prospettive del sito, l'Enel si è limitata a indicare una serie di possibili destinazioni (settore immobiliare, ricerca di partner, scouting nel territorio locale), allo stato, prive di ogni attualità, rimettendosi a iniziative degli enti territoriali, quasi che la situazione di disastro ambientale non sia stata causata dalla sua attività.

Non v'è dubbio che ci si trova in presenza di comportamento censurabile e del tutto inaccettabile, tanto più se si considera che il principale azionista dell'Enel è lo Stato italiano,

tramite il Ministero dell'economia e delle finanze.

In conclusione, sulla base della documentazione acquisita, delle audizioni svolte, nonché dell'attività di indagine condotta dalla Commissione, il quadro generale che emerge disvela un grave inquinamento diffuso, a macchia di leopardo, anche di carattere storico, su tutto il territorio della regionale, per fronteggiare il quale le risorse rese disponibili da parte della regione Veneto sono del tutto insufficienti. Si rende necessaria, pertanto, la predisposizione di un piano regionale di interventi che affronti con adeguatezza la bonifica dei 485 siti inquinati già individuati.